

COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA

Provincia di Pavia

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28/04/2017)



Indice generale

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 – Funzioni

Art. 3 – Luogo della celebrazione

Art. 4 – Richiesta della celebrazione

Art. 5 – Orario di celebrazione

Art. 6 – Onerosità e gratuità

Art. 7 – Tariffe

Art. 8– Organizzazione del servizio

Art. 9 – Allestimento della Sala

Art. 10 – Danni – Responsabilità

Art. 11 – Matrimonio con l'ausilio di un interprete

Art. 12 - Matrimonio per delega

Art. 13 – Casi non previsti dal presente regolamento

Art. 14– Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui dall'art. 106 e seguenti del Codice Civile. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita così previsto dal Codice Civile e dal vigente regolamento di Stato Civile (D.P.R. 3.11.2000 n. 396).

Art. 2 – funzioni

Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Comunale.

Possono celebrare i matrimoni civili anche Assessori, Consiglieri Comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco.

Trattasi in questo caso, di ipotesi residuali, destinate a soddisfare particolari eccezionali esigenze che vanno, di volta in volta, autorizzate dal Sindaco sulla base delle richieste adeguatamente motivate presentate dai nubendi.

L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 D.P.R. 3/11/2000 N. 396.

E' fatto divieto all'ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

Art. 3 – Luogo della celebrazione

Il matrimonio civile può essere celebrato pubblicamente, nell'Aula consiliare del Comune o altri locali posti all'interno della casa comunale o in altri luoghi di proprietà comunale individuati con apposito atto della Giunta Comunale, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, su domanda degli interessati.

La celebrazione fuori dalla casa comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile. **In questi casi è applicata la gratuità della tariffa.**

Art. 4 – Richiesta della celebrazione

La richiesta di celebrazione di matrimonio va presentata all'Ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i nubendi che dovrà contenere le loro generalità, la data, l'ora del matrimonio e la scelta del regime patrimoniale.

La richiesta dovrà obbligatoriamente allegare la certificazione attestante l'avvenuto pagamento, ove previsto, delle relative spese, come indicato nel facsimile allegato "A" al fine di impartire le necessarie disposizioni per garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'art. 50 e segg. del D.P.R. 396 del 03/11/2000. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio si considera come non avvenuta.

Art. 5 – Orario di celebrazione

Il matrimonio civile è celebrato, in via ordinaria, dal lunedì al sabato dalle 09,00 alle 13,00, comunque subordinato alla disponibilità del Sindaco o del Suo delegato alla celebrazione e della sala, compatibilmente con le esigenze istituzionali, in base alla scelta dei nubendi.

Le celebrazioni sono comunque tassativamente sospese durante le seguenti festività e giornate:

- 1 e 6 gennaio;
- La domenica di Pasqua e il giorno successivo (Lunedì dell'Angelo);
- 25 Aprile;
- 1° maggio;
- 2 giugno;
- 15 Agosto;
- 24 agosto (o nel caso cada in giorno infrasettimanale si considera il lunedì immediatamente successivo);
- 1° Novembre;
- 8 Dicembre;
- 25, 26 e 31 dicembre.

Art. 6 – Onerosità e gratuità

La celebrazione dei matrimoni civili nei giorni e negli orari di cui al precedente articolo 5 da parte di cittadini residenti (basta un solo nubendo) **è gratuita.**

La celebrazione dei matrimoni civili nei giorni e negli orari di cui al precedente articolo 5 da parte di cittadini non residenti è soggetta alla tariffa di **€ 50,00.**

La celebrazione dei matrimoni civili in giorni diversi e/o al di fuori degli orari di cui al precedente articolo 5 di cittadini residenti e/o non residenti è soggetta alla tariffa di € 100,00.

Art. 7 - Tariffe

Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni nel Comune di San Giorgio di Lomellina, di cui al precedente articolo 6, potranno essere aggiornate con deliberazione di Giunta Comunale.

Nella determinazione delle tariffe di cui al precedente articolo 6 sono considerate a titolo di rimborso:

- a) Il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio;
- b) Il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (allestimento sala, spese gestionali, riscaldamento, pulizia della sala).

Art. 8- Organizzazione del servizio

L'ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile.

La visita della sala destinata gratuitamente alla celebrazione dei matrimoni civili salvo i casi indicati nel precedente articolo, potrà essere effettuata dai parte dei richiedenti previa richiesta scritta almeno 30 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione, di cui al modulo "A" allegato al presente regolamento, indirizzata all'Ufficio Stato Civile da parte di uno dei nubendi, unitamente all'esibizione dell'eventuale avvenuto pagamento della tariffa prevista presso la tesoreria comunale. L'ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.

Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parte richiedenti.

L'Ufficio di Stato Civile entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà nel modo o nella forma ritenuta più rapida le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.

La prenotazione della sala, per la celebrazione del matrimonio non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento all'ufficio stato civile, nei casi previsti dal presente regolamento.

Il pagamento dovrà avvenire secondo le modalità che saranno indicate dall'Ufficio competente con causale "celebrazione matrimonio civile".

Art. 9 - Allestimento della Sala

I richiedenti possono, a propria cura e spese, allestire la sala con ulteriori arredi e addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente rimossi.

Non è in alcun modo consentito, al termine della cerimonia, disporre della sala per rinfreschi, catering, ecc.

La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

E severamente vietato gettare riso, confetti, coriandoli, stelle filanti ecc., nella sala dei matrimoni, e nell'atrio del Palazzo Comunale. A tal fine, i nubendi – richiedenti sono tenuti ad informare gli invitati alla cerimonia.

Il Comune di San Giorgio di Lomellina si intende sollevato da ogni responsabilità riguardo alla custodia degli arredi o addobbi temporaneamente disposti dai richiedenti.

Art. 10 – Danni - Responsabilità

Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi sarà addebitato al soggetto richiedente il servizio, salvo identificazione del diretto responsabile.

Art. 11 – Matrimonio con l'ausilio di un interprete

Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi. In ogni caso il costo della prestazione rimane a carico dei richiedenti.

L'interprete individuato dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile almeno 7 (sette) giorni prima della celebrazione del matrimonio, munito di un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

Art. 12 - Matrimonio per delega

Nel caso il matrimonio avvenga per delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione con le medesime modalità indicate negli articoli 4 e segg. con anticipo di almeno 40 giorni.

Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.

Per il matrimonio celebrato per delega i nubendi dovranno produrre almeno 7 giorni prima della data di celebrazione, salvo diverso accordo con l'ufficiale di stato civile, la seguente documentazione:

- Delega del comune richiedente;
- Fotocopia dei documenti di identità dei nubendi;
- Fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;
- Comunicazione del regime patrimoniale scelto.

Art. 13 – Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:

- Il codice civile
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- Lo Statuto Comunale

Art. 14 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento.

Modulo di richiesta per la celebrazione di matrimoni civili

Al Sindaco del Comune di San Giorgio di Lomellina

Il sottoscritto _____

Nato a _____
Il _____
Residente in _____
Via _____
C. Fiscale _____
Cittadino _____

La sottoscritta _____

Nata a _____
il _____
Residente in _____
Via _____
C. Fiscale _____
Cittadina _____

In relazione al matrimonio che intendono contrarre,

CHIEDONO

che la celebrazione del matrimonio abbia luogo il
giorno _____ alle ore _____ presso la Sala
Consiliare del Palazzo Comunale.

A)* Ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento Comunale per la celebrazione dei
matrimoni civili allega la ricevuta del versamento effettuato presso la Tesoreria
Comunale dell'importo di € _____;

B)* Ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento Comunale per la celebrazione dei
matrimoni civili la presente richiesta è gratuita;

*A/B barrare la casella che interessa

I sottoscritti DICHIARANO inoltre di assumersi ogni responsabilità relativa
all'utilizzo della struttura secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.

San Giorgio di Lomellina, li

FIRMA DEI NUBENDI

